REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, SECONDARIA ED ARTISTICA, RISTRUTTURAZIONE DEGLI ORGANICI, ADOZIONE DI MISURE IDONEE AD EVITARE LA FORMAZIONE DI PRECARIATO E SISTEMAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO ESISTENTE

Art. 4

Norme ulteriori per la nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi

Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, emana le disposizioni necessarie per la presentazione delle domande da parte dei docenti che aspirano ad essere nominati componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi e per l'organizzazione delle operazioni relative alla scelta dei componenti le commissioni stesse. In caso di impossibilita' di procedere ai sensi del precedente articolo si applica il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Versione in vigore dal 6 giugno 1982, non più in vigore dal 2 agosto 1984 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente
Estremi	Legge 20 maggio 1982, n. 270
Titolo	I — Esami di abilitazione e concorsi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/revisione-della-disciplina-del-reclutamento-del-personale-docente/art-4-norme-ulteriori-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

per-la-nomina-delle-commissioni-giudicatrici-dei/versione/0